

REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI LINGUISTICI

Il soggiorno linguistico è un'attività finalizzata all'apprendimento, all'approfondimento e al perfezionamento di una lingua straniera, allo sviluppo delle competenze linguistiche e all'esperienza diretta di un paese straniero e del suo patrimonio culturale. Prevede il diretto contatto con la realtà quotidiana socio-culturale del paese ospitante, attraverso la frequenza di una scuola qualificata e il soggiorno presso famiglie locali. Rappresenta una valida opportunità di confrontare la propria realtà e quella del paese di cui si è ospiti.

Obiettivi principali dei soggiorni e degli scambi linguistici, sono il consolidamento e l'ampliamento delle competenze comunicative acquisite, con un arricchimento della varietà dei registri linguistici.

Il soggiorno linguistico può avere una durata di una o due settimane e può avere luogo prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico o durante lo stesso nel caso il consiglio di classe ne approvi l'attuazione.

Il soggiorno prevede:

- la frequenza di un corso di lingua adeguato al livello di partenza presso istituzioni didatticamente qualificate;
- la sistemazione in famiglia;
- l'effettuazione di alcune attività culturali e ricreative in gruppo;
- l'assistenza puntuale degli insegnanti accompagnatori;
- il tetto di spesa pro capite è fissato in euro 2.300,00.

All'inizio dell'anno scolastico i docenti di lingua straniera che si renderanno disponibili come referenti dei singoli soggiorni riuniti in specifica commissione formuleranno le richieste da inserire nel capitolato del bando pubblico di gara per l'effettuazione dei soggiorni linguistici. Le offerte delle agenzie dovranno essere comprensive di tutte le voci di spesa:

- viaggio di andata e ritorno;
- corso di lingua in misura non inferiore alle 20 ore settimanali;
- alloggio e pensione completa in famiglia, di norma due studenti per famiglia;
- trasporti locali;
- escursioni e attività pomeridiane, serali e giornaliere nel fine settimana;
- assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.

I docenti di ciascuna lingua straniera esprimono al proprio interno un referente disponibile a curare i rapporti con le agenzie e a trasmettere le informazioni a studenti e famiglie. Il referente fungerà anche da accompagnatore a meno che non intervengano impedimenti che ne richiedono la sostituzione. Il Dirigente Scolastico, recepite le indicazioni dei referenti, nominerà gli altri accompagnatori tra i docenti resisi disponibili. Relativamente al "Liceo Benedetti", nell'eventuale mancanza della disponibilità di un insegnante di lingua inglese quale referente del soggiorno e in considerazione delle diverse caratteristiche dell'indirizzo di studio proprie del Liceo Scientifico, l'organizzatore potrà essere anche un docente di consolidata esperienza specifica. In questo caso di norma vi deve essere un insegnante di lingua inglese tra gli accompagnatori.

Sono previsti due accompagnatori per soggiorni fino a trenta studenti, aggiungendone con rapporto accompagnatori/studenti di 1 a 15 per l'eccedenza, nel caso di gruppi più numerosi. Per il Liceo Linguistico, soluzioni diverse giustificate dall'apprendimento di lingue con ridotto bacino d'utenza potranno essere autorizzate dagli organi scolastici competenti, prevedendo comunque un minimo di dieci studenti partecipanti. L'autorizzazione deve essere richiesta con congruo anticipo (60 giorni).

Le domande di effettuazione devono essere presentate dai referenti di ciascun soggiorno al DS e alla DSGA entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tutti gli studenti hanno la libertà di scegliere tra i soggiorni linguistici proposti. Gli studenti devono esprimere, entro i termini indicati da apposita circolare e nella forma prescritta da questa, una scelta prioritaria e una opzione alternativa.

Nel caso di una richiesta di partecipazione superiore alla capacità organizzativa del soggiorno, la scelta avverrà in base ai seguenti criteri:

- voto di comportamento pari a 10;
- non aver mai partecipato a un soggiorno linguistico;
- scelta di un soggiorno coerente con le lingue il cui insegnamento è curricolare nell'indirizzo frequentato, con priorità alla seconda lingua straniera;
- a parità di condizioni l'assegnazione sarà data in ordine d'iscrizione.

Una volta raggiunta la destinazione, i partecipanti sono tenuti a mostrare:

- interesse e partecipazione alle lezioni e a tutte le attività programmate;
- rispetto e capacità di adattamento allo stile di vita della famiglia ospitante;
- disponibilità a interagire con la famiglia, per mettere a profitto l'esperienza sia dal punto di vista linguistico sia da quello interculturale.

In considerazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al soggiorno linguistico potranno essere esclusi gli studenti il cui comportamento nel corso dell'anno scolastico sia stato sanzionato con note disciplinari o con voto di comportamento inferiore al 9.

Le spese organizzative e i costi del soggiorno degli insegnanti sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie verranno utilizzate per ridurre le spese dell'intero gruppo.

In caso di rinuncia varranno le modalità di rimborso stabilite dalle agenzie di viaggi organizzatrici. La mancata ammissione all'anno scolastico successivo non può costituire di per sé motivo di rinuncia che giustifichi il rimborso di quanto versato.

Nel caso di trasferimento ad altro istituto, la scuola non potrà confermare la partecipazione al soggiorno dello studente trasferito avendone perso la responsabilità e la competenza. Ovviamente, nulla sarà dovuto a rimborso di quanto, eventualmente, già versato.

Per avere diritto al rimborso è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa che copra il rischio del mancato viaggio.

Per la partecipazione al soggiorno linguistico vengono richieste:

- adesione e dichiarazione di responsabilità;
- pagamento di tutte le rate previste dalla scuola alle scadenze previste, in particolare la prima, che dovrà essere versata a titolo confirmatorio all'atto di iscrizione al soggiorno, quale copertura del costo della mobilità soggetta a prenotazione (biglietto

aereo, abbonamenti, prenotazioni ecc.) che, in caso di successiva rinuncia, non potrà essere loro rimborsata se non da eventuali polizze individualmente stipulate;

- l'accettazione delle condizioni contrattuali poste dall'agenzia assegnataria, comprese eventuali penali;
- comunicazione obbligatoria (e riservata) ai docenti accompagnatori in riferimento ad allergie, problemi di salute, cure mediche in corso, necessità di diete particolari.